



**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA
A NORMA DELL'ART. 7, COMMI 6 E 6 BIS, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, n. 165**

Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con Delibera n. 15 del 29 settembre 2016

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DA PARTE DELL'AUTOMOBILE CLUB FROSINONE DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMI 6 E 6 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165.

TITOLO I

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, le procedure per il conferimento, da parte dell'Automobile Club Frosinone, di incarichi individuali di collaborazione esercitati in forma di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, riconducibili ai contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi degli articoli 2222 e 2230 del codice civile, nonché il relativo regime di pubblicità, compresi gli incarichi conferiti a professionisti che svolgono la propria attività in forma associata o societaria.
- 2) Le disposizioni di cui al presente Titolo sono riferite agli incarichi esterni mentre quelle del Titolo Secondo si riferiscono agli incarichi di assistenza e consulenza legale e patrocinio in giudizio.

Art. 2

Presupposti

- 1) L'Automobile Club Frosinone, in conformità ai principi generali in materia di pubblico impiego, utilizza e valorizza le risorse tecnico-professionali interne e promuove ogni forma di integrazione e coordinamento per favorire l'apporto tecnico, amministrativo e giuridico del proprio personale.
- 2) Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'Automobile Club Frosinone, può conferire a soggetti esterni incarichi professionali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, in presenza dei presupposti di legge.

Art. 3

Competenza

- 1) In conformità allo Statuto, ai vigenti regolamenti ed alle disposizioni organizzative interne, sono competenti ad adottare i provvedimenti per il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento: a) gli Organi dell'Ente; b) il Direttore.

Art. 4

Individuazione del fabbisogno

- 1) Le richieste di affidamento di incarichi esterni possono essere formulate dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

- 2) In caso di richiesta, il Direttore verifica:
 - a) l'effettiva rispondenza dell'incarico a obiettivi specifici dell'Amministrazione conferente;
 - b) l'eccezionalità e temporaneità delle prestazioni che costituiscono l'oggetto della consulenza;
 - c) la comprovata mancanza all'interno dell'organizzazione dell'Ente, di personale idoneo, sotto il profilo quantitativo o qualitativo, a sopperire alle esigenze che determinano il ricorso alla consulenza;
 - d) l'attribuzione ad esperti di particolare e comprovata specializzazione e qualificazione professionale.
 - e) la temporaneità intesa quale necessità di sopperire ad esigenze di carattere temporaneo, per le quali l'amministrazione non possa oggettivamente fare ricorso alle risorse umane e professionali presenti al suo interno;
 - f) la necessità di soddisfare esigenze di carattere straordinario.
- 3) Con riferimento alla verifica di cui alla precedente lettera c), nel caso essa abbia esito negativo, la Direzione ne dà comunicazione al Presidente con l'indicazione delle risorse umane e professionali interne cui rivolgersi.
- 4) Nel caso in cui il Direttore accerti l'impossibilità di corrispondere alla richiesta con personale interno, la Direzione verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta rispetto all'incarico, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, ed assume la determinazione relativa al ricorso alla collaborazione esterna indicando, altresì, il nominativo del responsabile del procedimento.
- 5) Nello stesso atto determina durata, luogo e oggetto della collaborazione.

Art. 5

Individuazione delle professionalità

- 1) Il Direttore o il Responsabile del Procedimento, cura attraverso il Responsabile della Trasparenza dell'Ente, la predisposizione di apposito avviso sul sito internet istituzionale, nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) oggetto dell'incarico;
 - b) specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;
 - e) indicazione del responsabile del procedimento;
 - f) termine entro il quale dovranno pervenire le offerte ed i *curricula*;
 - g) termine entro il quale sarà conclusa la procedura;
 - h) i criteri attraverso i quali avverrà la comparazione delle offerte.
- 2) Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore a un anno l'avviso potrà prevedere colloqui, prove specifiche, nonché la presentazione di

progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

- 3) In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non avere riportato condanne penali, ovvero, in caso di condanna penale, essere stato riabilitato, e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, fatti salvi i casi in cui la legge prescinde dal requisito.

Art. 6

Procedura comparativa

- 1) Apposita Commissione, nominata con determinazione del Direttore, composta di tre membri, procede alla valutazione delle offerte e dei *curricula* validamente presentati sulla base dei seguenti criteri:
- a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) riduzione dei tempi di realizzazione dell'attività e del compenso;
 - e) eventuale esito dei colloqui e delle prove specifiche, nonché il contenuto dei progetti e delle proposte eventualmente previsti ai sensi dell'art. 5, comma 2.

Art. 7

Elenchi dei consulenti esterni

- 1) Per esigenze di flessibilità e celerità, l'Ente può costituire, sulla base di appositi avvisi pubblici, elenchi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, eventualmente suddiviso per tipologie di settore di attività, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne.
- 2) Negli avvisi pubblici di cui al comma precedente sono indicati tempi, presupposti, requisiti oggettivi e soggettivi e modalità per l'iscrizione nonché i casi di cancellazione, e i tempi e modalità di aggiornamento degli elenchi.
- 3) Gli elenchi costituiscono una sezione dell'Area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della legge n. 190/2012.

Art. 8

Requisiti per l'iscrizione negli elenchi

- 1) Per l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 7 occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non avere riportato condanne penali ovvero, in caso di condanna penale, essere stato riabilitato e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, fatti salvi i casi in cui la legge prescinde dal requisito.

- 2) La perdita dei suddetti requisiti comporta la cancellazione dell'esperto dall'elenco.

Art. 9

Selezione dei collaboratori inseriti negli elenchi

- 1) L'Ente ricorre agli elenchi di accreditamento di cui all'art. 7 per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto nell'ipotesi in cui l'incarico da conferire abbia un valore pari od inferiore ad € 20.000,00 al netto dell'IVA.

- 2) È possibile prescindere dagli elenchi ed indire, comunque, apposita selezione pubblica con le procedure di cui agli artt. 5 e 6 per l'individuazione del collaboratore esterno, ogni volta che si ritenga opportuno per la sussistenza di particolari circostanze, che devono essere adeguatamente esplicitate.

Art. 10

Conferimento di incarichi in via diretta

- 1) I soggetti di cui all'art. 3 possono conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento delle procedure comparative previste dagli articoli precedenti, fermo restando comunque il rispetto delle condizioni di cui all'art. 4, quando ricorrano le seguenti condizioni che devono essere esplicitate espressamente nel provvedimento di conferimento dell'incarico:
 - a) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la procedura comparativa;
 - b) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate, da parte di soggetti esterni, non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - c) per prestazioni di natura artistica e culturale, anche finalizzate alla realizzazione di eventi di pari natura, nonché di natura redazionale relative alle pubblicazioni dell'Ente, purché strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

- d) per incarichi relativi a programmi o progetti di collaborazione o cooperazione con altre Pubbliche Amministrazioni o a quelli finanziati o cofinanziati da queste ultime o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano necessarie specifiche professionalità proprie della P.A. cooperante o collaborante o siano stabilite tempistiche tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- e) per la partecipazione di esperti o *testimonials*, anche in qualità di relatori o moderatori, ad eventi, lezioni, conferenze e quanto altro assimilabile, qualora si tratti di prestazioni professionali occasionali a carattere episodico;
- f) nei casi di gruppi di lavoro di natura temporanea istituiti per il conseguimento di iniziative e attività specifiche o finalizzati alla realizzazione dei piani-programmi dell'Ente;
- g) per altri incarichi il cui importo al netto dell'IVA, se dovuta, non sia superiore a € 5.000,00.

Art. 11

Esclusioni

- 1) Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'art. 7 del decreto legislativo 165/2001 non si applicano alle procedure per la nomina dei componenti degli Organi di controllo interno, dei Comitati e degli Organismi indipendenti di valutazione, nonché delle Commissioni statutarie dell'Ente o altre Commissioni previste dalla legge.
- 2) Sono, altresì, escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica svolta in maniera saltuaria, che non è riconducibile a programmi dell'Ente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n.165 del 2001.

Art. 12

Formalizzazione degli incarichi

- 1) Il rapporto fra l'Automobile Club Frosinone, ed il professionista esterno viene regolato da apposito atto di incarico nel quale sono specificati gli obblighi dell'incaricato.
- 2) L'atto deve indicare:
 - a) l'oggetto dell'incarico corrispondente ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) la normativa di settore applicabile al caso concreto;
 - c) la durata commisurata all'entità delle attività o del progetto;
 - d) il luogo, i tempi e le modalità di esecuzione dell'incarico;
 - e) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - f) i criteri, i tempi e le modalità della verifica della prestazione;
 - g) la responsabilità dell'incaricato in relazione alla realizzazione delle attività;
 - h) i rimedi previsti in caso di ritardo e/o inadempimento del professionista;
 - i) il diritto dell'Ente di utilizzare in modo pieno ed esclusivo i progetti, gli elaborati e

- quanto altro sia il frutto dell'incarico svolto dal professionista;
- j) una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c. per i casi in cui l'incaricato abbia in essere o assuma altri incarichi professionali comunque incompatibili con l'incarico affidato;
 - k) per incarichi di notevole rilevanza economica, la previsione di una polizza assicurativa per gli eventuali rischi legati all'attività oggetto dell'incarico.
- 3) La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'Ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nell'atto di incarico.
 - 4) L'incarico non comporta la possibilità di rappresentare l'Ente e di agire in nome e per conto di esso e non comporta responsabilità dirigenziale o gestionale.
 - 5) Non possono essere affidati incarichi per prestazioni periodiche o sistematiche, salvo casi particolari in cui, per la natura e l'oggetto dell'incarico, è necessario garantire continuità nello svolgimento.
 - 6) L'affidamento dell'incarico deve essere previamente trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti e, nel caso di sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1, comma 173, della legge 23.12.2005 n. 266, alla competente sezione della Corte dei conti.
 - 7) A seguito del conferimento, gli incarichi di collaborazione e consulenza sono oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 15, d.lgs. n. 33/2013, quale condizione di efficacia dell'atto e dei relativi compensi ai sensi dell'art. 53, comma 14, secondo periodo del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
 - 8) Gli incarichi sono altresì trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso la procedura PERLA.PA nelle forme e nei termini previsti dall'art. 53, comma 12, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 13

Durata del contratto e liquidazione del compenso

- 1) In ossequio all'art. 1, comma 147 della legge n. 228/2012, non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione, salvo i casi, debitamente motivati anche in relazione alle utilità già conseguite ed a quelle ulteriori previste, di sopravvenuta estensione o ampliamento dei programmi dell'Ente, in relazione ai quali sia stato conferito l'incarico originario. L'Ente può altresì prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto al solo fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati. Si applica, in ogni caso, l'art. 1, comma 147 della legge n. 228/2012.
- 2) La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 14

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

- 1) Il responsabile del procedimento verifica il corretto svolgimento dell'incarico, eventualmente anche in corso d'opera, quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
- 2) Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base dell'atto di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile del procedimento può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere per inadempienza.
- 3) Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile del procedimento può chiedere al soggetto incaricato di integrare gli stessi entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
- 4) Il responsabile del procedimento verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti e autorizzati.

Art. 15

Pubblicità e comunicazioni

- 1) Gli elenchi dei collaboratori e gli incarichi conferiti sono pubblici. Di essi è data adeguata pubblicità sul sito internet dell'Automobile Club Frosinone, come prescritto dalla normativa vigente.
- 2) L'Ente assicura, altresì, ogni informazione e pubblicità così come prevista dalla normativa vigente in tema di trasparenza della Pubblica Amministrazione.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE

Art. 16

Ambito di applicazione

- 1) Le procedure per gli incarichi di assistenza legale esterna dell'Ente sono disciplinate dalle norme contenute nel presente Titolo.

Art.17

Elenco degli avvocati esterni

- 1) Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito apposito albo dei professionisti accreditati, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature.
- 2) Ciascun professionista può richiedere di essere iscritto all'Albo Avvocati presentando apposita domanda all'Ente.
- 3) L'elenco dei professionisti è pubblicato nell'Area Trasparenza del sito istituzionale dell'Ente.
- 4) Ogni professionista sarà inserito nell'elenco con l'indicazione, ove possibile, dell'ambito specialistico in cui lo stesso svolge precipuamente la propria attività professionale, così come dallo stesso indicato nel *curriculum vitae* allegato alla richiesta di iscrizione o sulla base delle prestazioni rese all'Ente.
- 5) I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo l'aggiornamento dei loro *curricula*.

Art. 18

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

- 1) Possono essere iscritti nell'elenco gli avvocati, singoli o associati, che abbiano i requisiti indicati dall'art. 8 del presente regolamento e che siano iscritti all'albo professionale da almeno tre anni.
- 2) Non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge.
- 3) L'iscrizione nell'elenco o il suo diniego sono disposti dal Direttore dell'Ente.

Art. 19

Cancellazione dall'elenco

- 1) Il Direttore dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:
 - a) abbiano perduto i requisiti per l'iscrizione;

- b) ne abbiano fatto espressa domanda;
- c) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- d) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- e) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze, anche con riguardo al codice deontologico.

Art. 20

Modalità di scelta del professionista cui conferire l'incarico

- 1) Il conferimento di incarico di assistenza legale a professionista esterno si attua nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, tenendo anche conto dell'attività già svolta per l'Ente e dei risultati ottenuti.
- 2) In caso di necessità di affidare incarichi di tutela dell'Ente in giudizio, il Presidente, il Consiglio e il Direttore conferiscono l'incarico, attingendo – ove possibile in relazione all'oggetto dell'incarico – all'albo avvocati di cui all'art. 17 sulla base dei seguenti criteri:
 - a) foro di competenza della causa affidata
 - b) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto
 - c) specializzazioni ed esperienze risultanti dal *curriculum*;
 - d) principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco.
- 3) Il Direttore, nel caso in cui non individui nell'elenco alcun professionista, procede alla scelta diretta dell'avvocato cui affidare l'incarico attingendo dall'elenco degli iscritti da almeno cinque anni all'Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente.
- 4) Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Art. 21

Formalizzazione degli incarichi

- 1) Prima di procedere al conferimento dell'incarico, il Direttore o il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 9, comma 3, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, pattuisce il compenso per le prestazioni professionali richiedendo informazioni sul grado di complessità dell'incarico e tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione.
- 2) La lettera di incarico, sottoscritta dal Presidente previa delibera di affidamento, deve contenere, tra l'altro, la previsione dell'obbligo per il legale incaricato:
 - a) di aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando la relativa documentazione (atti, memorie, relazioni, ecc.);
 - b) di specificare nella parcella le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo art. 22, con l'indicazione sia degli articoli e dei paragrafi che dei rispettivi numeri di voci di cui alle tabelle A e B allegate alla

- tariffa forense in vigore;
- c) di richiedere la riunione di giudizi aventi lo stesso oggetto.
 - d) della stretta osservanza del codice deontologico.
- 2) All'atto di accettazione dell'incarico, il professionista dovrà espressamente dichiarare di essere a conoscenza del presente regolamento e di accettarne il contenuto, nonché rilasciare apposita dichiarazione relativa all'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall'art. 37 del Codice deontologico forense.
 - 3) Gli atti di incarico devono prevedere una specifica clausola risolutiva che vieti all'incaricato altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.
 - 4) Nel caso di espressa delega, agli adempimenti di cui al presente articolo provvede il Direttore.

Art. 22

Pareri legali

- 1) Per acquisire pareri legali, il Presidente o il Consiglio Direttivo dell'Ente possono rivolgersi a professionisti altamente qualificati anche non ricompresi negli elenchi di cui agli articoli precedenti.
- 2) L'affidamento avviene tenendo conto dei titoli professionali, della specializzazione, dei tempi di espletamento dell'incarico e del compenso richiesto.
- 3) L'atto di incarico contiene l'indicazione dell'oggetto della prestazione e il termine entro il quale la stessa deve essere assolta.

Art. 23

Incarichi diretti

- 1) L'Ente può conferire incarichi legali ad un professionista o studio associato di riconosciuta alta specializzazione nella materia oggetto dell'incarico, in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni che devono essere giustificate nel provvedimento di conferimento dell'incarico:
 - a) nel caso previsto dall'art. 20, comma 4;
 - b) in casi di particolare urgenza, tenuto conto dei termini processuali decadenziali e prescrizionali di legge che non consentano il ricorso alle procedure comparative;
 - c) per pareri legali su materie che rivestano particolare urgenza e complessità e che attengano a questioni connesse al ruolo istituzionale dell'Ente od alle funzioni da esso esercitate e che richiedano il ricorso ad elevati e qualificati profili di specializzazione professionale.

Art. 24

Recupero crediti

- 1) L'Ente, per far fronte a comprovate esigenze transitorie, può affidare incarichi di patrocinio legale per il recupero dei suoi crediti o per la tutela del marchio ACI o AC Frosinone, sul territorio di competenza.
- 2) A tal fine, l'Ente procederà alla scelta del professionista attingendo tra i legali presenti nell'albo anche mediante l'esame comparativo dei curricula professionali presentati dagli interessati e dei risultati ottenuti in precedenti contenziosi.

Art. 25

Pubblicità sul sito istituzionale

- 1) Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Automobile Club Frosinone.